

Lesioni personali stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

di **Sara Tarantino**

TRIBUNALE DI MILANO, XI SEZ. PEN, ORD. 22 SETTEMBRE 2022
GIUDICE EST. DOTT.SSA LORELLA TROVATO

Sommario. **1.** L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. – **2.** Approdi della giurisprudenza costituzionale in punto di fissità del trattamento sanzionatorio. – **3.** Il delitto di lesioni stradali gravi nel sottosistema introdotto dalla l. 23.3.2016. n. 41. – **4.** Considerazioni conclusive.

1. L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Con ordinanza del 22 settembre 2022, il Tribunale di Milano, sez. XI, nella persona del giudice, dott.ssa Trovato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter c.p., introdotto dall'art. 1, legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 27, co. I e III, Cost., nella parte in cui prevede la pena minima e fissa di tre anni di reclusione per il delitto colposo di lesioni personali stradali gravi, nella manifestazione aggravata dalla fuga del conducente.

L'incidente di legittimità costituzionale si inserisce in un processo per il delitto di cui agli artt. 590-bis, co. I e VI, 590-ter c.p. in concorso con quello di cui agli artt. 99, co. III, c.p., 189, co. 6 e 7, d. lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada). Secondo la prospettazione accusatoria, in conseguenza della violazione di più regole cautelari, l'imputato, quale conducente di un veicolo a motore, non è riuscito ad evitare la collisione con un pedone in transito sull'attraversamento pedonale, procurandogli lesioni personali gravi (art. 590-bis, co. I, c.p.), con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto con patente sospesa (art. 590-bis, co. VI, c.p.) e di essersi dato alla fuga (art. 590-ter c.p.), vieppiù non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita (art. 189, co. 6 e 7, C.d.S.).

Valutate le circostanze in cui le fattispecie si sono manifestate e il relativo giudizio di bilanciamento, il Tribunale ha ritenuto più grave la violazione

prevista dal codice penale, constatando che la determinazione della pena base sia vincolata alla misura fissa di tre anni.

In effetti, all'art. 590-ter c.p., il legislatore ha previsto una circostanza aggravante speciale a effetto speciale, a mente della quale la pena per il reato base «è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni»: sommandosi gli aumenti frazionari alla cornice prevista per le lesioni stradali gravi (da 3 mesi a 1 anno), si ottiene un arco compreso tra 4 mesi e 1 anno e 8 mesi, complessivamente inferiore al limite minimo di 3 anni imposto dalla seconda parte della norma citata; di talché il giudice si trova costretto ad irrogare proprio la pena di 3 anni, non essendovi un termine inferiore, né superiore da poter considerare.

Ora, il Tribunale ha osservato come la previsione di un trattamento sanzionatorio fisso si pone in contrasto con i principi di uguaglianza, personalità e proporzionalità della pena, altresì collidendo con la relativa finalità rieducativa e ciò in quanto impedisce al giudice di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto. L'assunto trova conforto in plurimi arresti della giurisprudenza costituzionale, *i. a.* le pronunce relative al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 73, co. 5, d.p.r. 9.10.1990, n. 309 (lieve entità della detenzione di stupefacenti), 648, co. II, oggi co. IV, c.p. (ricettazione attenuata) e 219, co. III, r.d. 16.3.1942, n. 267 (danno patrimoniale di speciale tenuità nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta, semplice e preferenziale) rispetto alla recidiva qualificata ex art. 99, co. IV, come previsto dall'art. 69, co. IV, c.p.¹. Inoltre, argomentando *a fortiori*, il Tribunale ha rimarcato come la Consulta, con sentenza additiva 5.12.2018, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., r.d. 16.3.1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) nella parte in cui prevede le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni "anziché fino a 10 anni", proprio sul rilievo che la rigida applicazione di quella pena accessoria, determina «risposte sanzionatorie sproporzionate per eccesso ... e appare comunque distonica rispetto al principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio»². Ebbene, secondo il condivisibile avviso del Tribunale, una simile *ratio decidendi* dovrebbe valere, a maggior ragione, con riferimento ad una pena principale. Da qui la necessità di sospendere il procedimento e di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

¹ Il riferimento è alle pronunce Corte cost. 5.11.2012, n. 251, 18.4.2014, n. 105 e 17.7.2017, n. 205.

² Ordinanza in commento.

2. Approdi della giurisprudenza costituzionale in punto di fissità del trattamento sanzionatorio.

Se le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore, detta discrezionalità non è assoluta; ed invero deve misurarsi con i canoni costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost. In effetti, come affermato nella recente sentenza Corte cost. 13.7.2017, 179, «la traiettoria della giurisprudenza costituzionale in materia di pena si dispiega tra due poli, in costante tensione fra loro: da un lato, il dovuto riguardo alle scelte politiche, quale componente necessaria del principio di legalità; dall'altro, la indefettibile tutela degli ulteriori principi e diritti costituzionali, a cui deve conformarsi anche il legislatore della punizione. Preservare l'armonia tra i due livelli di legalità – ordinaria e costituzionale – è compito del giudice delle leggi in ogni settore dell'ordinamento e nei confronti di qualsiasi illegittimo esercizio del potere legislativo», tal che, quante volte la discrezionalità politica «trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» determina «un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti dalla responsabilità penale» e, di conseguenza, merita l'intervento della Corte costituzionale³.

Con riferimento alla specifica questione che qui rileva, in più occasioni la giurisprudenza ha sottolineato come la tendenziale contrarietà delle pene non graduabili al «volto costituzionale dell'illecito penale» deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non ai trattamenti sanzionatori che coniughino segmenti rigidi e articolazioni elastiche, tali da lasciare adeguati spazi di discrezionalità al giudice comune (Corte cost., ord. 12.3.2008, n. 91). Ed infatti, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, co. I e III, c.p., come sostituito dall'art. 4 della l. 5.12.2005, n. 251, sul duplice fondamento che, nonostante la norma preveda un aumento di pena in misura fissa, il giudice del merito decide discrezionalmente se riconoscere e applicare tale circostanza aggravante e comunque determina la pena base, fissandone l'estensione tra il minimo e il massimo edittale, ai sensi dell'art. 133 c.p.

Sulla scorta di argomenti consimili, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis d.p.r. 23.1.1973, n. 43 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri), nonostante la fissità della pena pecuniaria *ivi* prevista, osservando come quest'ultima sia comminata «in aggiunta ad una pena detentiva con forbice edittale di ampiezza significativa». Ed infatti, «la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria - offrendo al giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice «dimensione quantitativa» dell'illecito -

³ Corte cost. 5.11.2012, n. 251.

esclude ... che la pena edittale del reato in questione possa, nel suo complesso, considerarsi fissa»⁴.

A questo proposito giova sottolineare come la Corte costituzionale, nella nota sentenza 14.4.1980, n. 50, si è occupata diffusamente di individualizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità della pena, dovendo scrutinare la legittimità dell'art. 121, co. III, t.u. 15.5.1959, n. 393 (norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), nella parte in cui punisce con pena congiunta fissa (15 giorni di arresto e 800 mila lire di ammenda) chiunque circoli con un veicolo dal peso irregolare. Ebbene, muovendo dall'assunto secondo cui «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti in termini di uguaglianza e/o differenziazione del trattamento contribuisce a rendere personale la responsabilità penale», la Corte ha affermato che «sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento individualizzato delle pene» e che «di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono l'argomento normale». Pertanto, «in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il volto costituzione del sistema penale».

Nondimeno, secondo l'insegnamento della Corte, «il dubbio d'illegittimità costituzionale può essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato», tanto che in quell'occasione la Corte ha rigettato le questioni sollevate. In altri termini, è lecito presumere che una pena fissa mal si attagli all'armonia costituzionale, ma si tratta, pur sempre, di una presunzione superabile.

Ora, vale considerare che nella pronuncia in parola, la Corte ha escluso la sproporzione sanzionatoria valorizzando alcune caratteristiche specifiche della contravvenzione sottoposta al suo scrutinio e soprattutto, per quel che qui rileva, enfatizzando la possibilità per il giudice di valutare la sussistenza delle circostanze e di modulare conseguentemente la pena. In particolare:

⁴ Corte cost., ord. 22.11.2002, n. 475. Si tratta di un orientamento costante, richiamato nella sentenza Corte cost., 025.4.2017, n. 142: occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 3 e 3-ter, d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (t.u. immigrazione), la Corte costituzionale ha osservato: «si deve ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l'illegittimità delle pene pecuniarie fisse, se accanto a esse il legislatore ha previsto pene detentive dotate di una forbice edittale di ampiezza significativa, da irrogare congiuntamente alle prime (ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002). Tali principi valgono, a maggior ragione, quando a essere accompagnate da pene detentive modulabili sono le sanzioni pecuniarie proporzionali, come quelle prescritte dalle disposizioni in esame, che a differenza di quelle fisse sono di per se stesse caratterizzate da un certo grado di variabilità in ragione dell'offensività del fatto».

«resta in ogni caso aperta l'applicabilità delle circostanze aggravanti (compresa, per la pena dell'ammenda, quella di cui all'art. 26, secondo comma, cod. pen.) e delle attenuanti (comprese le generiche). Il che significa possibilità di considerare, ai fini dell'adeguamento della sanzione, da un lato i più rilevanti fra i profili della personalità dell'imputato (quali le circostanze inerenti alla persona del colpevole), e dall'altro lato, qualsiasi profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di considerazione (e suscettibile di considerazione come attenuante generica) al fine di meglio proporzionare la pena nella prospettiva (di tutela, o di limite della potestà punitiva) segnata dagli invocati principi costituzionali» (v. *infra*).

Infine, come evocato dal Tribunale, giova confrontarsi con il recente approdo della Corte costituzionale in materia di pene accessorie fallimentari (sentenza cit. n. 222/2018) e ciò non solo e non tanto per l'esito del giudizio, ma in considerazione dell'intensità degli argomenti. Segnatamente, prendendo le mosse dalla propria giurisprudenza, la Consulta ha affermato che «l'esigenza di mobilità o individualizzazione della pena e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge costituisce «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali rispetto ai quali «l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità».

Ma v'è di più. La pronuncia merita di essere valorizzata anche sotto il profilo dell'estensione della potestà propria della Corte costituzionale. In particolare, la Corte ha confermato il principio secondo cui il proprio intervento correttivo in punto di dosimetria sanzionatoria è in tanto possibile in quanto il trattamento originario sia sostituibile «sulla base di precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo»; peraltro ha chiaramente precisato che tali soluzioni, seppur già esistenti, possono non essere «costituzionalmente obbligate».

Ora, sommariamente evocato lo stato della giurisprudenza costituzionale in punto di limitazione alla discrezionalità giurisdizionale nella dosimetria della pena, conviene svolgere delle considerazioni con riferimento al reato di lesioni stradali gravi.

3. Il delitto di lesioni colpose stradali gravi nel sottosistema introdotto dalla l. 23.3.2016 n. 41.

Con la l. 23.3.2016, n. 41, il legislatore ha introdotto i reati di omicidio stradale (art. 589-*bis*) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-*bis*), commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nonché ha previsto più circostanze, aggravanti e attenuanti speciali, di cui alcune a effetto comune e altre a effetto speciale. In particolare, può attenuare la pena sino alla metà la particolare circostanza che l'evento non sia esclusiva

conseguenza della condotta del colpevole⁵. Diversamente, rilevano nel senso dell'aumento di pena le circostanze di essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze psicotrope⁶; di essersi posto alla guida in assenza di un titolo abilitativo valido ed efficace; di essersi dato alla fuga⁷.

Ebbene, ai sensi dell'art. 590-*quater*, tali circostanze aggravanti sono privilegiate in senso forte, vale a dire indefettibilmente prevalenti nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. Ora, in disparte i profili di opportunità di una simile «blindatura», vale evidenziare che nella specie l'argomento relativo alla portata individualizzante delle circostanze attenuanti generiche utilizzato da Corte cost. 50/1980 è di gran lunga meno apprezzabile; e ciò in quanto, a mente dell'art. 590-*quater*, le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata a seguito dell'applicazione delle aggravanti.

Ancora, con riferimento al sottosistema sanzionatorio introdotto in materia di circolazione stradale è utile evidenziare come la Corte costituzionale si è già occupata di un profilo di fissità del trattamento. Ed infatti, con sentenza 17.4.2019 n. 88, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, co. 2, IV periodo, C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per i reati di omicidio e lesioni

⁵ Si tratta di una circostanza peculiare: attiene all'efficienza causale ed eccezionalmente deroga al principio di equivalenza delle concause. Ed infatti, a mente del co. VII degli artt. 589-*bis* e 590-*bis*, la pena è diminuita fino alla metà quando «l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole», laddove ai sensi dell'art. 41 c.p., il concorso di cause, anche se indipendenti dalla condotta dell'imputato, non esclude il rapporto di causalità tra quest'ultima e l'evento. Non solo, nel sistema, costituiscono attenuanti comuni il fatto doloso – e non anche colposo – della persona offesa (art. 62 n. 5) ovvero la minima importanza dell'apporto del correo nel caso di cooperazione colposa (art. 114), ma non anche di reato causale monosoggettivo. L'attenuazione è a effetto speciale (sino alla metà), tuttavia, non sfugge al divieto di bilanciamento di cui all'art. 590-*quater*. La previsione è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte cost. 12.2.2019 n. 88). Ed infatti la Corte ha osservato che tale attenuante non connota la minore offensività del fatto: piuttosto, rileva sul piano dell'efficienza causale – dove opera il principio di equivalenza delle concause e non quello di proporzionalità – con la conseguenza che al legislatore è rimessa una maggiore discrezionalità nel disciplinarne l'incidenza.

⁶ La fattispecie così aggravata assorbe la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), trattandosi di un reato complesso circostanziato. Altrimenti opinando, si addebiterebbe due volte l'*idem factum* dell'essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di non lucidità.

⁷ Per completezza, vale evidenziare che il legislatore ha anche previsto il cumulo giuridico di pene per l'ipotesi in cui muoiano o rimangano lese più persone: si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo e comunque non oltre gli anni 18 in caso di morte (art.589-*bis*) e gli anni 7 in caso di lesioni gravi o gravissime (art. 590-*bis*).

personali stradali, il giudice possa disporre la sospensione della patente di guida in luogo della relativa revoca, allorché il reato si presenti nella forma base, non altrimenti aggravato. In particolare, la Corte ha censurato tale automatismo sanzionatorio sul rilievo che la revoca del titolo non possa ritenersi parimenti adeguata sia per le ipotesi circostanziate che per quelle non aggravate.

Ora, volendo mutuare questo insegnamento ai fini del sindacato di sull'art. 590-ter c.p., è agevole osservare come la fattispecie sia omogeneamente aggravata dall'elemento della fuga; d'altra parte deve considerarsi che si tratta pur sempre di una pena detentiva base, non altrimenti modulabile che remunera non soltanto il disvalore della fuga ma anche e senza meno quello di aver procurato, per colpa, delle lesioni personali. E sotto questo profilo, residua pur sempre un elemento di disomogeneità, dal momento che il limite minimo è comunque di 3 anni, sia che l'autore abbia cagionato delle lesioni gravi, sia che queste siano gravissime.

Ad ogni buon conto, conviene puntualizzare che la prospettata censura di illegittimità costituzionale si appunta esclusivamente sulla fattispecie aggravata di lesioni colpose gravi e non anche di lesioni gravissime o di omicidio. Infatti, sebbene anche tali due ultimi delitti – ove si manifestino aggravati dalla fuga del conducente – comportino un aumento della pena base da un terzo a due terzi (artt. 590-ter e 589-ter) e siano comunque connotati da un minimo non valicabile, rispettivamente di tre e di cinque anni, peraltro non sono puniti con una pena fissa. Infatti, l'estensione della cornice base, avendo un massimo superiore a quello delle lesioni colpose gravi, consente al giudice di ritrovare un arco edittale, una volta che abbia operato gli aumenti per l'aggravante.

Infine, dalla lettura dei lavori parlamentari non sembrerebbe che la questione sia stata attentamente valutata e ciò in quanto, non solo la pena fissa – come si è visto – è prevista soltanto per le lesioni gravi, ma soprattutto non v'è traccia di discussione sul punto.

4. Considerazioni conclusive.

Venendo alla conclusione di questa breve nota, mette conto sottolineare che la Corte costituzionale non si è mai discostata dai principi affermati con la sentenza 50 del 1980. Pertanto, è pur sempre possibile che la pena fissa di tre anni verrà considerata proporzionata e adeguata a sanzionare ogni fatto di lesioni gravi aggravato dalla fuga del conducente. Del resto, non si tratterebbe affatto di un *unicum*, atteso che il sistema conosce delle comminatorie fisse di pena (prima tra tutte, l'ergastolo, ma anche la reclusione di trent'anni ex artt. 280, co. IV, 289-bis, co. II, 630, co. II c.p.). Senonché, tale scelta legislativa non è di per sé «insostenibile in relazione a fattispecie fortemente selettive, che selezionano fatti equiparabili al massimo

livello di disvalore»⁸. Diverso è peraltro il caso delle lesioni colpose personali stradali, dal momento che non si tratta di escludere ogni margine di discrezionalità al fine di stigmatizzare nella misura più clamorosa il disvalore di un fatto che attenti al bene della vita: resta pur sempre un reato non punibile oltre i tre anni e questo dà la cifra della singolarità della previsione. Diversamente opinando, se la Corte ritenesse l'illegittimità costituzionale della norma, potrebbe statuire che il limite minimo invalicabile di tre anni valga soltanto per le lesioni gravissime e non anche per quelle gravi. Certo, non si tratterebbe di un esito «a rime obbligate» ma come ha affermato nella sentenza 222/2018, è preferibile «porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato», ferma restando «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali».

Ed in effetti sarebbe preferibile affidare alla storia quella antica *pena-tariffa* connessa alla concezione meccanica dell'attività giudiziaria (MANTOVANI): una pena che, per quanto indefettibilmente precisa (MARINUCCI-DOLCINI-GATTA), d'altra parte ebbe fatalmente a provocare gravi ingiustizie (MANTOVANI).

⁸ PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2017